



LIGURIA MIGLIORE

STATUTO

Articolo 1 costituzione, missione e valori

Il giorno 06/02/2023 viene costituita l'Associazione Culturale, senza scopo di lucro, denominata "LIGURIA MIGLIORE", con sede in Genova - Via Antiochia, 3/4 Cap 16129.
La durata dell'Associazione è illimitata.

la missione di Liguria Migliore

Un impegno vocato al pragmatismo, ma anche ad un forte rilancio dei valori etici, fondamenti ineludibili di una civiltà competitiva e finalizzata ad uno strategico ed irrevocabile cambiamento macro e micro economico.

Un impegno che punti a riforme strutturali che ridiano efficienza al Paese, in un quadro in cui lo STATO recuperi GOVERNANCE e CENTRALITÀ.

Un impegno infine, orientato alla valorizzazione delle professionalità ed alla creazione di un mercato che coniughi la tutela sociale con la competitività, il profitto con il sostegno, la regia dello Stato con lo sviluppo della Nazione, perché sia protagonista nelle nuove ed emergenti dinamiche Europee, non dimenticando che l'ITALIA è circondata dal mare, risorsa fondamentale, ma anche finestra ineludibile per ampliare le relazioni con tutta la Comunità Mediterranea.

i valori di Liguria Migliore

SENSIBILITÀ ed ALTRUISMO

CORAGGIO e DETERMINAZIONE

RISPETTO verso gli altri, ma anche PRETESA DEL RISPETTO

ATTITUDINE a dare SPAZIO al SOGNO ed alle EMOZIONI, per COSTRUIRE NOVITÀ e PROGETTI, smarcandosi dai "luoghi comuni"

Articolo 2 attività della associazione

L'associazione può svolgere attività ricreative, sportive, culturali e sociali.

Articolo 3 **soci fondatori, ordinari ed onorari**

soci fondatori

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e saranno di diritto soci ordinari. All'atto della fondazione della associazione, spetterà ai soci fondatori nominare il primo Presidente e Consiglio Direttivo e le altre cariche di competenza, previste dallo Statuto e sarà prerogativa del primo Presidente comporre ulteriormente il Consiglio Direttivo e fino eventualmente alla concorrenza dei venticinque membri previsti, come massimo numero statutariamente consentito, oltreché indicare i Vice Presidenti ed un proprio esecutivo operativo.

soci ordinari

Sono soci ordinari coloro la cui domanda sia stata approvata insindacabilmente dal Comitato per l'Ammissione e che siano in regola con il pagamento della quota annuale o aventi la tessera annuale richiesta, per partecipare alle assemblee con diritto di voto e di eleggibilità.

I Soci ordinari hanno diritto di esprimere in assemblea un solo voto.

soci onorari

Sono soci onorari coloro che sono ammessi dal Consiglio Direttivo per le loro comprovate eccellenze od attitudini, a frequentare l'associazione gratuitamente.

Tale privilegio non è a vita, infatti può non essere confermato dal Consiglio Direttivo, che ne verifica le condizioni di mantenimento in ruolo, ogni anno sociale.

Sia nel caso di ammissione che nel caso di revisione del ruolo di socio onorario, le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti e in caso di parità il voto del Presidente è prevalente.

I soci onorari non hanno diritto di voto.

Articolo 4 **procedura di ammissione e** **Comitato per l'Ammissione**

Chi intende far parte dell'Associazione, deve farne domanda al Comitato per l'Ammissione che è costituito dal Presidente e quattro membri del Consiglio Direttivo, indicati dallo stesso Consiglio alla prima seduta, dopo la loro elezione.

La decisione è insindacabile ed avviene a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità, il voto del Presidente, è prevalente.

Possono essere ammessi, all'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Articolo 5 doveri dei soci

Gli associati sono tenuti ad osservare lo Statuto e le delibere prese dagli organi direttivi dell'associazione, fatta salva la libertà di recedere e di rimettere la tessera nelle mani del Consiglio e ad essere in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Articolo 6 perdita qualifica di Socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso od esclusione, mancato versamento della quota sociale.

Gli eredi degli associati deceduti e gli associati recessi o dichiarati esclusi, non hanno il diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 7 recesso

Il recesso immediato è consentito a qualsiasi associato in qualsiasi momento, anche a coloro che ricoprono cariche statuarie e/o operative e associative.

Articolo 8 esclusione

I soci possono essere espulsi o radiati nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- quando si rendano morosi nel pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo;

- quando l'associato commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la propria condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio della vita associativa;
- quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento rilevato ed accertato dal Comitato per l'Ammissione, verrà assunto dal Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

Il Comitato per l'ammissione si pronuncerà circa l'esclusione in modo inappellabile ed insindacabile su di un eventuale ricorso del socio, deliberando a maggioranza semplice dei presenti e con il voto favorevole del Presidente dell'Associazione, che in caso di parità è prevalente.

Articolo 9

attività dei soci e risorse patrimoniali

Tutte le cariche associative sono a titolo gratuito e, così come l'opera prestata dai soci per l'associazione, siano essi con o senza incarichi operativi, consultivi od istituzionali.

L'associazione non ha scopo di lucro.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali;
- da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti.

Il Patrimonio è costituito da eventuali fondi di riserva provenienti da eccedenze di bilancio, fermo ed inderogabile lo scopo non lucrativo dell'associazione.

Articolo 10

destinazione del patrimonio sociale

Le risorse patrimoniali dell'Associazione devono essere destinate esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui al presente Statuto.

Articolo 11

esercizio sociale

L'esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale dalla costituzione della Associazione si chiuderà il 31 Dicembre 2024

Articolo 12

elenco organi

Gli organi dell'Associazione sono: il Presidente, il Vice Presidente od i Vice Presidenti, di cui uno sarà indicato quale Vicario se più di uno, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Comitato per l'Ammissione.

Il Comitato per l'Ammissione ed il Tesoriere, sono nominati dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza semplice dei presenti e con il voto del Presidente che in caso di parità è prevalente.

Articolo 13

il Presidente - funzioni ed elezione

Il Presidente ha la funzione di rappresentare l'associazione, della quale ne è il legale rappresentante.

Il Presidente viene eletto ogni due anni, dalla assemblea dei soci, che è convocata nel secondo anno, entro il terzo mese dalla chiusura dell'anno sociale di riferimento, che termina con l'esercizio sociale il 31 dicembre

Il Presidente, allo scadere del mandato o in caso di dimissioni, rimane in carica fino alla nomina di quello successivo, conservando tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, oppure trasferendo lui stesso, il governo della associazione, al suo Vice Presidente Vicario.

Non vi sono limiti alla rieleggibilità.

Articolo 14

poteri del Presidente

Le priorità operative per il raggiungimento degli scopi sociali sono stabilite dal Presidente.

Il Presidente è membro costitutivo del Consiglio Direttivo, esercita pienamente il diritto di voto spettante ai soci ed il suo è un voto prevalente nel caso di parità nelle votazioni.

Il Presidente potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, concludere tutte le operazioni contrattuali di qualsiasi natura, ritenute necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi associativi.

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno dei lavori assembleari, siano quelli ordinari, siano quelli straordinari.

Il Presidente può convocare il Consiglio Direttivo.

Il Presidente presiede alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Presidente compete il potere di mantenere l'ordine delle sedute e di dirigere l'andamento della discussione e della votazione.

In base a tale potere potrà dare o togliere la parola, regolare o moderare la discussione, porre le questioni, stabilire l'ordine delle votazioni, indire le votazioni e proclamarne l'esito.

Il voto del Presidente in tutte le votazioni alle quali partecipa ed in caso di parità, è prevalente.

Il Presidente nomina e revoca:

- il Vice vicario ed eventuali altri Vice Presidenti;
- i responsabili ed i vice responsabili per progetto o categoria, nel numero che ritenga più confacente al fine del migliore risultato;

Il Presidente costituisce od elimina le sezioni per progetto o categoria ed eventuali dipartimenti;

Il Presidente può proporre modifiche statutarie e convocare un'assemblea straordinaria indetta a tale scopo.

Il Presidente può convocare assemblee straordinarie anche qualora ricorrano palesi condizioni di ingovernabilità della struttura in generale o/e del direttivo e delle sue funzioni, che mettano a repentaglio la normale gestione dell'Associazione.

Il Presidente organizza la propria struttura funzionale, secondo modelli organizzativi provenienti dal mondo aziendale e politico, coniugando così l'organigramma con il funzionigramma ed entrambi con eventuali laboratori di pensiero, team tecnici e consultivi ed ancora, contenitori costituiti per rappresentare specificità identificative dell'associazione.

Il Presidente è libero di modificare od integrare la propria struttura operativa, secondo le proprie previsioni.

Articolo 15 **Vice Presidente Vicario**

Il Vice Presidente Vicario è nominato e/o revocato dal Presidente e ne esercita tutti i poteri e le funzioni in caso di sua impossibilità od impedimento, esclusa la legale rappresentanza.

Articolo 16 **Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato e/o revocato dal Consiglio Direttivo ed ha la funzione di curare la contabilità e di presentare il rendiconto dell'associazione al Presidente per ottenerne il benestare, in assenza di questa condivisione, sarà il Presidente stesso a presentarlo, eventualmente riformato, in assemblea, per l'approvazione.

Nel caso di revoca, verranno applicate le stesse maggioranze già previste nell'articolo 12, per la procedura di nomina.

Articolo 17 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a venticinque membri, compreso il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea dei soci ogni anno.

Delibera a maggioranza semplice dei presenti ed il voto del Presidente, in caso di parità di voti espressi, determina la maggioranza.

Il Consiglio Direttivo è anche l'organo che assiste il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni operative e strategiche, quale suo principale soggetto consultivo istituzionale.

Il Consiglio Direttivo nomina e revoca:

- il Tesoriere
- i membri del Comitato Etico
- i Soci Onorari
- il Comitato per l'Ammissione

ed inoltre provvede alle eventuali sostituzioni nello stesso Comitato, in caso di impossibilità all'esercizio delle funzioni di singoli membri, applicando le medesime maggioranze previste per la nomina e revoca del Comitato stesso.

Il Consiglio Direttivo

controlla la presenza dei requisiti di socio, avente titolo per esprimere il proprio voto nelle assemblee ed eventualmente presentare la propria candidatura;
determina l'entità della quota annuale di iscrizione.

Ogni membro del Consiglio Direttivo può proporre modifiche statutarie che potranno essere presentate in un'assemblea, convocata in merito, solo se saranno approvate dai tre quinti dei componenti del Consiglio Direttivo e con il voto favorevole del Presidente, che in caso di parità è prevalente, in questo caso, ottenuto il via libera, l'assemblea dovrà essere convocata entro sessanta giorni, salvo una seconda convocazione entro i successivi trenta giorni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure su richiesta, di almeno tre dei suoi componenti, fatta pervenire al Presidente, il quale convocherà la riunione entro un mese.

Articolo 18 **partecipazione alle assemblee ordinarie e straordinarie**

Possono partecipare con diritto di voto, ai momenti elettivi dell'associazione, i soci ordinari che ne hanno titolo, avendo pagato regolarmente la tessera richiesta, al momento dell'assemblea.

In caso di impossibilità giustificata il socio potrà delegare altro socio a rappresentarlo.

ogni socio presente non potrà ricevere più di 2 deleghe.

Articolo 19

liste, candidature e compiti dell'assemblea sociale e di quella per rendiconto economico e finanziario

All'assemblea sociale, che si tiene ogni anno per il rinnovo dei membri del Consiglio Direttivo ed ogni due anni, anche per il rinnovo del Presidente, i soci possono presentare una o più liste concorrenziali, comprensive di un organigramma con non meno di cinque candidati al Consiglio Direttivo ed il nome del candidato Presidente, se quest'ultimo, in scadenza, pena la nullità della lista.

Prevarrà la lista che prenderà anche un solo voto in più delle altre e questa lista collocherà tutti i suoi candidati.

In caso di parità, si provvederà ad un ballottaggio fra le liste.

Nel caso in cui sia presente una sola lista, basterà raggiungere la maggioranza semplice dei presenti, per convalidare la elezione dei nuovi organi ed in mancanza di maggioranza semplice, in assenza di alternative, sarà il Presidente, fosse anche uscente, a confermare la lista oppure a re-indire una nuova assemblea

Ogni due anni, in modo concomitante al rinnovo della carica di Presidente, che anch'essa ha la medesima durata, l'assemblea ordinaria, approverà il rendiconto

Il rendiconto sarà approvato, con maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente in carica presiederà l'assemblea.

Articolo 20

gestione quote sociali e contributi volontari

Il cinquanta per cento delle quote sociali rappresentano il plafond del Presidente che ne disporrà per documentate spese di rappresentanza o di organizzazione, collegate al suo ruolo istituzionale, al mantenimento della struttura ed al sostegno delle iniziative sociali.

Di tali spese verrà tenuta precisa contabilità dal Presidente che ne darà puntuale e separato riscontro al Tesoriere che le inserirà nel rendiconto annuale.

I membri del Consiglio Direttivo decideranno di volta in volta, in merito alla destinazione del restante cinquanta per cento delle quote sociali versate, con le stesse maggioranze previste per le decisioni del Consiglio stesso e cioè con maggioranza semplice dei presenti, tali destinazioni, saranno finalizzate al mantenimento della struttura ed al sostegno delle iniziative sociali.

Articolo 21

controversie interne

Tutte le controversie che insorgessero tra gli associati e tra questi e l'associazione o i suoi organi od i suoi componenti, o tra questi fra loro, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Presidente e del Consiglio Direttivo, che giudicherà inappellabilmente, a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 22

assemblea di modifica dello Statuto ed altre assemblee straordinarie

Le eventuali modifiche al presente Statuto dovranno essere approvate dall'assemblea straordinaria. L'assemblea di modifica dello Statuto e le altre assemblee straordinarie, deliberano a maggioranza semplice dei presenti.

Articolo 23

scioglimento

Il Presidente propone lo scioglimento dell'associazione, all'assemblea straordinaria, in caso di perdita del patrimonio, per prolungata inattività, quando lo scopo associativo è stato raggiunto o è diventato impossibile il raggiungimento, se non ci sono più soci (in tale evenienza nel caso sarà il Presidente stesso che provvederà in merito).

L'assemblea delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio con maggioranza semplice dei presenti.